



**TRIBUNALE PENALE DI ROMA  
5^ SEZIONE PENALE**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

R.G.T. 5090/04  
R.G.P.M. 30536/00  
SENT. 17227/05

Il giorno 15 del mese di luglio dell'anno 2005-09-24 Il Tribunale di Roma, sezione quinta collegiale, composto dai seguenti magistrati

Dott. Antonio Bevere           Presidente  
Dott. Aldo Scivicco           Giudice  
D.ssa A.M. Pazienza           Giudice

Con l'intervento del dott. Pollidori Sostituto Procuratore  
E con l'intervento del Cancelliere Stefania Attura  
Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa penale di primo grado definita con giudizio ordinario

**CONTRO**

1. **ALESSI ROSARIO**, n.a. Caltanissetta il 23.06.1932  
elett. Dom. in Roma, via Crescenzo n. 58c/o studio del difensore Avv. Ugo Longo  
Difeso dagli Avv. Ugo Longo del foro di Roma e Avv. Carlo Alessi del foro di  
Caltanissetta. **libero-presente**
2. **LENA PAOLO**, n.a. Sestri Levante il 31.01.1924  
difeso dall'Avv. Franco Coppi del foro di Roma **deceduto**
3. **LUCCHESI FRANCO**, n.a. Prato il 05.01.1942  
elettivamente domiciliato in Roma v. B.Buozzi c/o lo studio dell'Avv. F. Coppi  
difeso dagli Avv. F.Coppi e G.Buongiorno entrambi del foro di Roma  
**libero-assente**
4. **GRANDI LUDOVICO**, n.a. Reggio Emilia il 15.09.1931  
elettivamente domiciliato c/o la sede ACI di Milano, Corso Venezia n.42 Milano  
difeso dagli Avv. F.Coppi e G.Buongiorno entrambi del foro di Roma  
**libero-contumace**
5. **GIUDICE PIETRO**, n.a. Padova il 05.06.1925  
res. In Padova, v. S. Mattia n.20  
difeso dall'Avv. Orazio Giraldin del foro di Padova **libero-contumace**

6. **LIBRIZZI ALBERTO**, n.a. Torino il 12.10.1947  
elettivamente domiciliato c/o lo studio dell'Avv. Cristiano De Antoni, via Polonia  
n.7  
difeso dall'Avv. Cristiano de Antoni e Remo Pannain entrambi del foro di Roma  
**libero-assente**

## **PARTE CIVILE**

**Salerno Corse s.r.l.**, con sede in Salerno, via Torrione 54, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Ferdinando Parisi, n.a. Montecorvino Pugliano (SA) il 6.02.1953, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Zecca con studio in Salerno, Corso Garibaldi 195 ove è elettivamente domiciliata.

## **IMPUTATI**

Vedi fogli allegati

## **CONCLUSIONI**

**Il P.M.** chiede in ordine al capo A:  
per Librizzi assoluzione per non aver commesso il fatto, per gli altri condanna alla pena di mesi quattro di reclusione;  
in ordine al capo B per tutti assoluzione perché il fatto non sussiste.

**La parte civile:** affermazione della penale responsabilità degli imputati, pubblicazione della sentenza e condanna alla risarcimento dei danni tutti liquidati in euro 23.845.093,00 oltre interessi:  
In subordine condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, con provvisoria di euro 8.089.000,00  
Condanna alle spese legali e di giudizio per un totale di euro 32.860,73.

**Il difensore di Librizzi** chiede assoluzione per non aver commesso il fatto;  
**Il difensore di Giudice** chiede assoluzione per non aver commesso il fatto;  
**Il difensore di Alessi Avv. Carlo Alessi** – chiede assoluzione con formula ampia; l'Avv. Ugo Longo chiede assoluzione per entrambi i capi d'imputazione perché il fatto non sussiste;  
**La difesa di Lucchesi e Grandi** chiede per entrambi in ordine ai capi A B d'imputazione l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

CAPO A) Artt. 81,110,323 c.p. per aver abusato di loro ufficio di presidente il primo componenti del comitato esecutivo dell'Automobil Club d'Italia gli altri, in violazione del decreto legislativo n.157/95:

Aa) Perché in data 24.2.1998 annullavano la procedura relativa all'appalto concorso con procedura ristretta accelerata per l'affidamento dell'attività promozionale di campionati automobilistici triennio 1998-2000 organizzati dall'ACI indicati come lotti I III. Gara conclusasi con voto dell'apposita commissione in data 10.2.1998 con il quale "...la Commissione all'unanimità decideva di aggiudicare alla Salerno Corse l'appalto relativo ai servizi di promozione dei campionati automobilistici rientranti nel calendario CSAI triennio 1998-2000 lotto I (campionati italiano superturismo e velocità turismo) e lotto III (campionati italiani velocità montagna)". Condotta questa da ritenersi in contrasto con quanto disposto dagli artt. 8,10 e 23 del citato decreto legislativo 157/95, dalla combinazione dei quali deriva in modo in equivoco che le condizioni delle gare debbono essere predeterminate in appositi e che ove dette condizioni siano state rispettate avvenga l'aggiudicazione (come avvenuto nel caso in esame) a questa non può che seguire comunicazione all'aggiudicatario entro dieci giorni dall'espletamento. Con conseguente impossibilità di annullamento della gara per difetto di requisiti non previsti nel bando e negli atti esso collegati. In particolare, la procedura era stata annullata sul presupposto che il programma dell'attività promozionale offerto dalla "Salerno Corse s.r.l." non fosse stato sottoposto alla diretta approvazione delle singole case automobilistiche costruttrici che avrebbero partecipato alle gare sportive. Requisito questo non previsto né dal bando di gara pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 25.11.1997, né nella lettera invito del 17.12.1997, né nel capitolato tecnico speciale il quale ultimo (paragrafo II-I) esigeva invece la preventiva approvazione "di tutti gli enti ed organismi associativi che rappresentano i vari partecipanti alle manifestazioni da promuovere..", senza riferimento alcuno all'approvazione diretta anche da parte di ciascuna delle case costruttrici. Operando in tal modo gli indagati determinavano consapevolmente un ingiusto danno alla società "Salerno Corse" s.r.l. che si vedeva privata dell'appalto già a lei aggiudicato dall'apposita commissione a ciò delegata dallo stesso comitato esecutivo dell'ente.

Ab) perché deliberavano, con lo stesso provvedimento del 24.2.1998 con cui avevano annullato l'appalto concorso aggiudicato alla citata società, di procedere a trattativa privata per l'aggiudicazione degli stessi lotti I e III, in violazione dell'art. 7 comma 1 del citato D.L.g.s. 157/95 in quanto con riferimento ai suddetti lotti, non si era verificata nessuna delle circostanze giustificative di tale eccezionale procedura, neanche sotto il profilo dell'urgenza che, per aver rilievo, non deve in alcun caso essere imputabile alle amministrazioni aggiudicatrici"(nel caso in esame l'urgenza scaturiva soltanto dalla condotta dell'ente appaltante) Ed in violazione anche del comma 2 lettera a) dello stesso art. 7, che presuppone per consentire la trattativa privata la mancanza di offerte o di offerte appropriate. Laddove nel caso in esame, in vista dell'appalto concorso, erano state anzi presentate numerose offerte e quella della "Salerno Corse" era stata ritenuta "appropriata" tanto da risultare aggiudicataria.

Ac) Perché la lettera invito a partecipare alla trattativa privata del 17.3.1998, in esecuzione di quanto specificatamente disposto sul punto del comitato esecutivo nella delibera del 21.2.1998 richiedeva una nuova condizione precedentemente non prevista dal bando relativo alla originaria licitazione privata, e cioè l'approvazione del programma promozionale da parte di ciascuna delle case costruttrici interessate alle manifestazioni sportive oggetto della procedura. Così modificando sostanzialmente le condizioni iniziali, in violazione del citato comma 2 (lettera a) dello stesso ..in pregiudizio della "Salerno Corse" (per le ragioni esplicitate sub B). Condotte quelle indicate sub Ab) e Ac) con le quali gli indagati determinavano un vantaggio patrimoniale per la società "Sponsor Service", ammessa alla trattativa privata dopo essere stata esclusa dalla licitazione e poi risultata Aggiudicataria del lotto I. Vantaggio da ritenersi ingiusto in quanto conseguente ad una procedura che per le esposte ragioni non avrebbe dovuto essere espletata e quindi illegittima. Ed inoltre determinavano un ingiusto danno alla società "Salerno Corse" per le ragioni esplicitate sub B).In Roma tra il 24.2.1998 e il 17.3.1998.

CAPO B) Artt. 110,353 comma 2 c.p. per aver condizionato l'esito della gara a trattativa privata per l'aggiudicazione del lotto I e III riguardanti attività promozionali relative alle manifestazioni indicate sub A, turbando in tal modo l'espletamento della procedura. In particolare, nella stessa delibera del 24.2.1998 con la quale veniva disposto il ricorso alla trattativa privata, statuivano i inserire tra le condizioni necessarie per l'aggiudicazione l'approvazione dei programmi promozionali offerti dalle ditte invitate alla trattativa privata da parte delle singole case automobilistiche (BMW, AUDI, FIAT), interessate alle manifestazioni sportive (in particolare al campionato superturismo e velocità-turismo, lotto I). Malgrado le stesse case avessero già espresso con lettera del 13.12.1998 inviata all'ente, in termini in equivoci e ultimativi, il proprio sfavore nei confronti della ditta "SALERNO CORSE". Tal che l'invito a tale ultima ditta si risolveva in un atto puramente formale posto che la stessa non avrebbe avuto concrete possibilità di soddisfare la prevista condizione e quindi prospettive di aggiudicazione della gara (almeno con riferimento al lotto I). Come confermato dal giudizio negativo sul suo programma promozionale ribadito dalle predette case automobilistiche nella lettera del 23.3.98 indirizzata alla "Salerno Corse" e dall'esito per lei sfavorevole della gara in parola (almeno con riferimento al lotto I).  
In Roma tra il 24.2.1998 e il 17.3.1998.

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

A seguito di citazione in giudizio, ALESSI ROSARIO, LENA PAOLO, LUCCHESI FRANCO, GRANDI LUDOVICO, GIUDICE PIETRO e LIBRIZZI ALBERTO venivano tratti innanzi a questa Autorità Giudiziaria per riprendere dell'imputazione meglio specificata in rubrica.

Costituite le parti processuali, si procedeva all'istruttoria dibattimentale.

All'udienza del 3/11/2004 venivano escussi i testi Parisi, Ferrari, Capuano, Grano, Solimena e Saliti

Seguivano dichiarazioni spontanee di Librizzi.

All'udienza del 22/11/2004 venivano escussi i testi Milillo e Rozzera.

All'udienza del 17/1/2005 veniva sentito il teste Stirano.

All'udienza del 22/2/2005 venivano sentiti i testi Galletto, Magnani e Sticchi Damiani.

All'udienza 13/7/2005 si procedeva all'esame degli imputati Lucchesi, Alessi e Librizzi.

All'esito, acquisita la documentazione necessaria, data lettura degli atti consentiti dalla legge, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti concludevano come da verbale ed il Tribunale decideva come da dispositivo.

## **FATTO E DIRITTO**

Gli odierni imputati, Alessi in qualità di presidente e gli altri in qualità di componenti del Comitato Esecutivo dell'ACI, sono accusati al capo A) di aver abusato del loro ufficio ai sensi dell'art. 323 C.P. per violazione del D.lvo 157/95. In particolare si legge nel capo di imputazione, essi sono accusati di aver abusivamente annullato con la delibera 24/2/1998 la procedura di appalto concorso per l'affidamento dell'attività promozionale di campionati automobilistici per il triennio 1998/2000 organizzati dall'ACI come Lotti I e III, conseguentemente di aver illegittimamente deliberato di passare a trattativa privata per l'affidamento delle attività promozionali e, ulteriore

conseguenza, di aver inserito altrettanto abusivamente nuove condizioni per la partecipazione alla trattativa privata.

Con tali condotte esplicatesi dal 24/2/98 al 17/3/98 si determinava un ingiusto vantaggio a favore della società che era risultata aggiudicataria del lotto I a trattativa privata e cioè la Sponsor Service a danno dell'originaria aggiudicataria, la Salerno corse SRL, che era risultata vittoriosa nell'ambito della procedura di appalto concorso.

Tutti i predetti imputati nelle richiamate qualità, sono accusati di aver condizionato l'esito della gara a trattativa privata turbando l'espletamento della procedura, sicchè detta procedura si risolveva in pura formalità ai danni della Salerno Corse srl.

### Il fatto

La dinamica degli eventi sotto l'aspetto meramente fenomenologico e materiale, è pacificamente ammessa da tutte le parti processuali.

Questa la concatenazione degli eventi:

1. 28/10/1997 riunione del Comitato Esecutivo ACI che delibera l'autorizzazione all'indizione, ai sensi dell'art. 6 D.lvo 157/95, di un appalto concorso per l'affidamento degli incarichi relativi alla promozione delle manifestazioni sportive di carattere automobilistico per il triennio 1998/2000. suddividendo la gara in cinque lotti;
2. 25/11/1997 pubblicazione del bando di gara sulla gazzetta ufficiale;
3. 17/12/1997 redazione lettera di invito da parte dell'ACI, facente seguito alla domanda di partecipazione all'appalto concorso da parte delle singole ditte interessate, con cui si specifica "oggetto e caratteristiche" della procedura accelerata n.1/97;

4. 9/2/1998 riunione commissione di aggiudicazione per la valutazione delle offerte relativa all'appalto concorso;
5. 10/2/1998 verbale di aggiudicazione alla Salerno Corse srl dell'appalto relativo al lotto I e al lotto III;
6. 12/2/1998 redazione "appunto al Comitato Esecutivo" da parte del direttore centrale Milillo con cui si "chiede di adottare la delibera dei contratti con la Società Salerno Corse";
7. 24/2/1998 delibera del Comitato esecutivo con cui si annulla la procedura relativa all'appalto concorso contestualmente ritenuta l'urgenza determina di procedere mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. A) del D.Lvo 157/95;
8. 17/3/1998 redazione lettera invito a trattativa privata in esecuzione della delibera annullamento del comitato esecutivo;
9. 18/3/1998 delibera comitato esecutivo ACI autorizzazione alla stipula a trattativa privata lotti I e III non appena individuati i contraenti;

Contemporaneamente allo scandire dei provvedimenti ufficiali dell'ente vi è la presa di posizione della FIAT, dell'AUDI e della BMW, che sin dal 13 febbraio 1998 (comunicato ANSA) e con comunicati successivi (comunicato congiunto studio Abbatescianni, articoli su riviste di settore etc.) manifestano la più totale contrarietà a che i lotti I e III vadano aggiudicati a soggetto promotore che non aveva mai sottoposto il proprio piano promozionale al loro preventivo assenso. Si tratta di circostanza pacificamente provata e ammessa da tutte le parti processuali.

Ovvia la considerazione che dietro la questione relativa all'appalto concorso per le corse automobilistiche oggetto del presente processo, esistano interessi economici che fanno capo a contrapposti schieramenti e soggetti, che vedono come interpreti finali dei rispettivi blocchi da un lato

la Sponsor Service e dall'altro la Salerno Corse, le due società che miravano ad aggiudicarsi l'appalto concorso.

### **abuso ex art. 323 CP**

Puntualizzati i fatti, è necessario a questo punto confrontarli con la norma contestata al capo A), per stabilire se i pubblici funzionari componenti del Comitato Esecutivo abbia abusato del potere loro conferito.

Lungi dal volere in questa sede affrontare l'aspetto dogmatico e teorico del reato contestato, appare comunque necessario partire dal concetto di abuso di ufficio, quale è delineato dalla normativa introdotta con la L. 234/97, allo scopo di verificare se la fattispecie astratta prevista dalla norma, si sia concretata nella condotta posta in essere dagli imputati.

E' chiaro infatti, che questo Giudice non affronterà minimamente questioni afferenti l'ambito della discrezionalità amministrativa, intesa come qualità, opportunità e, in ultimo, bontà della scelta amministrativa. Ciò che si richiede al giudice penale è invece di verificare se l'atto amministrativo sia legittimo, se cioè il pubblico potere esercitato dal funzionario e di cui l'atto è diretta concretizzazione, sia stato posto in essere conformemente a norme di leggi o di regolamenti ovvero in presenza di doverosi oneri di astensione.

In sintesi potrebbe dirsi che al giudice penale è demandato esclusivamente il controllo formale sull'atto, senza avere la possibilità di apprezzarne l'utilità da intendersi come rilevanza dell'atto in termini di buona amministrazione.

Pacifica sul punto la S.C. che con la sentenza 37515 del 23/9/04 ha ribadito: *“A seguito della nuova formulazione della fattispecie di abuso di ufficio.... Il reato in questione non può configurarsi se non in presenza di una violazione di norma di legge o di regolamento (ovvero di un omissione del dovere di astenersi ricorrendo un interesse proprio dell'agente o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti). Ne consegue che è stata espunta dall'area della*

*rilevanza penale ogni ipotesi di abuso di poteri o di funzioni non concretantesi nella formale violazione di norme legislative o regolamentari o del dovere di astensione, negando al giudice penale la possibilità di invadere l'ambito della discrezionalità amministrativa che il legislatore ha ritenuto, anche per esigenze di certezza del precetto penale, di sottrarre a tale sindacato”*

Ciò premesso, e passando ad analizzare l'elemento oggettivo del reato di abuso, occorre pertanto verificare se la delibera del 24/2/98 che annullava la procedura dell'appalto concorso sia stata posta in essere legittimamente, ovvero se il Comitato esecutivo, facendo ricorso a poteri a lui riconosciuti, li abbia adoperati fuori dagli ambiti per legge stabiliti.

Naturalmente se si perviene alla conclusione che la delibera di annullamento del 24/2/1998 fu delibera illegittima, tutti gli atti successivi vengono travolti da analoga illegittimità essendo tutti funzionalmente collegati e conseguenti alla delibera del febbraio, e pertanto diventa illegittima tutta la procedura relativa alla trattativa privata.

Si legge nel corpo della delibera in questione con riferimento al presidente Alessi che introduceva la questione: *“al riguardo ricorda che il capitolato tecnico speciale richiede al paragrafo II punto I relativamente a tutti i lotti la preventiva approvazione dei programmi promozionali da parte di tutti gli enti e organismi associativi che rappresentino i vari partecipanti alle manifestazioni da promuovere, e cioè gli organizzatori, i concorrenti, i conduttori e le case costruttrici, mentre non è richiesta l'approvazione diretta da parte delle singole case costruttrici[....] il requisito richiesto [....] sembra difettare anche in relazione alla proposta formulata dalla stessa Salerno Corse con riferimento al lotto 3.”*. Si legge poi nella parte dispositiva della delibera: *[....] considerato che nella fattispecie in esame i programmi funzionali risultano essere stati approvati dall'ANFIA, in quanto unica associazione di categoria prevista dal regolamento nazionale sportivo CSAI; considerato tuttavia che il citato*

*paragrafo del capitolato tecnico speciale, nel riferire indistintamente la condizione della preventiva approvazione dei programmi promozionali alla totalità dei lotti di gara senza le necessarie specificazioni e gli adeguamenti indispensabili in relazione alle diverse caratteristiche di ogni singolo campionato, non è tale da garantire una sufficiente rappresentatività delle case costruttrici partecipanti alle singole manifestazioni [...] dispone l'annullamento degli atti di aggiudicazione riferiti ai lotti 1 e 3 [....]”.*

Dunque stando agli atti del comitato esecutivo si procedeva ad annullamento della procedura di appalto concorso, nel presupposto che tale appalto fosse a sua volta viziato perché il capitolato tecnico speciale non era sufficientemente adeguato alle esigenze delle singole gare automobilistiche ed alle case costruttrici che intendevano partecipare alle singole gare medesime.

Orbene, molta dell'istruttoria dibattimentale si è incentrata sull'interpretazione da dare al paragrafo II punto 1 del capitolato tecnico speciale. Se cioè fosse sufficiente l'approvazione dell'organismo denominato ANFIA ovvero se dovesse ad essa accompagnarsi il parere di altro organismo UNRAE. Ed operata l'opzione tra l'una e l'altra tesi, ciascuna delle parti processuali (PM+PC da un lato Difesa Imputati dall'altro) ha comunque cercato di argomentare l'insussistenza o la sussistenza in capo alla Salerno Corse risultata aggiudicataria, dei requisiti previsti come necessari ed indispensabili per l'aggiudicazione della gara pubblica.

Ma si tratta di un falso problema, che non attiene agli esatti termini della questione da sottoporre al vaglio di questo giudice penale.

E' del tutto indifferente a questo giudice quale sia l'esatta interpretazione del fatidico paragrafo II punto 1 del capitolato. Ciò che interessa è se il metodo seguito dall'organismo amministrativo che aveva ravvisato un vizio nella procedura per “l'eliminazione del vizio”, sia stato corretto e se legittimamente abbia proceduto

all'annullamento; ovvero se l'organismo abbia abusato del potere di annullamento conferito dalla legge, l'abbia cioè esercitato fuori dall'ambito normativamente prescritto.

Questo è il problema, che, se risolto in senso affermativo, consente di individuare nella delibera del 24/2/1998, un atto amministrativo illegittimo perché contrario alla legge.

Tanto premesso ritiene questo giudice che il comitato esecutivo non aveva il potere di annullare la delibera di aggiudicazione della commissione esaminatrice.

Nel caso di specie la delibera di annullamento, infatti, non appare corrispondente ad un legittimo ricorso ai poteri interni di autotutela della PA, come sostenuto dalle difese degli imputati.

Non si può, infatti, invocare l'autotutela laddove si tratti di una procedura pubblica di appalto concorso, disciplinata dalla legge con D.lvo 157/95 che sancisce agli artt. 8, 10 e 23 i casi di annullamento; laddove si tratti di procedura che coinvolge gli interessi di terzi, dei soggetti che cioè partecipano alla procedura, per i quali la legge predispone come mezzo generale di tutela il ricorso al Tribunale Amministrativo regionale e non il ricorso agli strumenti interni alla PA, quali il ricorso gerarchico o l'annullamento degli atti.

Ecco dunque l'illegittimità di cui è affetta la delibera del 24/2/1998.

Se infatti l'Alessi ed i membri del comitato esecutivo (e poi vedremo quali) avessero avuto sentore di vizi procedurali in cui era incorsa la commissione esaminatrice nel procedere nell'appalto concorso, avrebbero dovuto annullare una delibera di aggiudicazione che, ultimo atto di un procedimento pubblico, non poteva essere annullata se non dall'organo competente, il TAR.

In sostanza con la delibera di annullamento del 24 febbraio, il comitato esecutivo dell'ACI si è sostituito al TAR, dando contezza immediata alle rimostranze delle case costruttrici contrarie alla Salerno Corse che sin dal 13 febbraio, saputo dell'aggiudicazione, avevano inteso

“minacciare” che non si fosse provveduto altrimenti, non avrebbero partecipato alle gare (cosa che comunque non avrebbero fatto, posto che l’AUDI non si iscrisse a nessuna gara e la BMW partecipò solo per il 1998, cfr. teste Articoli ud. 3/1104).

Ed in effetti la strada naturale che avrebbero potuto e dovuto seguire le case costruttrici straniere e la Sponsor Service la cui offerta era stata giudicata inammissibile dalla commissione esaminatrice, trattandosi di appalto concorso, era quella di ricorso al giudice amministrativo, lamentando un vizio nella procedura seguita.

Così non è stato poiché è bastato un solo comunicato stampa ufficiale delle tre case costruttrici ad annullare una procedura pubblica di appalto concorso.

Quanto all’elemento psicologico del reato di abuso di ufficio, da intendere come *dolo diretto, intenzionale del pubblico ufficiale che si prefigga di realizzare un ingiusto vantaggio patrimoniale o di arrecare un ingiusto danno* (Cass. Pen. Sez. VI, 5/8/03, 33068), è lo stesso Alessi che esplicita nel corso dell’esame, ciò che già traspare nella lettera della delibera di annullamento.

Appare chiaro infatti che Alessi ed i membri del comitato esecutivo si siano coscientemente fatti portatori di interessi di “terzi” (le case costruttrici FIAT, Audi e BMW + la Sponsor Service) rispetto all’organismo amministrativo da essi stessi rappresentato e composto, pervenendo a decisione di annullamento in base a valutazioni direttamente collegate e conseguenti agli interessi rappresentati dai medesimi “terzi” (quegli stessi terzi che, si è già detto, ben potevano ricorrere al giudice amministrativo).

Non solo. Anche la procedura amministrativa seguita dalla delibera di annullamento, costituisce compimento della volontà, estranea all’ente pubblico-ACI, laddove si restringe il capo degli “organismi rappresentativi” delle case costruttrici straniere alle singole case automobilistiche AUDI e BMW. I dibattiti seguiti alla delibera, i cui verbali sono stati acquisiti al fascicolo del dibattimento e sono pertanto utilizzabili (ed in particolare i verbali delle riunioni

del 13 marzo 1998 e 16 aprile 1998), appaiono ulteriormente esplicativi del “perché” dell’annullamento, che, letto in termini di coscienza e volontà dell’agire, fanno emergere chiaramente che il dubbio sull’interpretazione del citatissimo paragrafo II punto 1 del capitolato speciale, sia stato solo un mero espediente, per sopprimere una procedura pubblica il cui epilogo non era ben accetto “a qualcuno” (Fiat, innanzi tutto).

Ma si ripete. Che ci siano interessi economici sottostanti è ovvio, pacifico, normale. E’ il mercato che muove le leve delle corse automobilistiche.

Ciò che non solo non è normale ma costituisce condotta illegittima posta in essere con coscienza e volontà di cosa si stava facendo, è l’utilizzo del potere pubblico per fini privati, come nel caso di specie, ricorrendo ad un annullamento piuttosto che indicando ai “terzi” la via del ricorso agli strumenti di giustizia amministrativa .

A questo punto però, occorre effettuare del distinguo in seno ai membri del comitato esecutivo.

Infatti appare evidente la sussistenza dell’elemento psicologico con riferimento agli imputati Alessi, Lucchesi e Grandi, che nel corso della riunione del comitato esecutivo del 24/2/1998 si sono espressi specificatamente per il ricorso all’annullamento della delibera di aggiudicazione della commissione esaminatrice, ribadendo il loro intento nel corso della riunione del 18 marzo 1998.

Non sussistono invece elementi probatori certi con riferimento agli imputati Giudice e Librizzi.

Quanto al Giudice egli, pur presente, non intervenne in maniera attiva alla riunione del 24/2/1998 e non partecipò alla riunione del 18/3/1998.

Quanto al Librizzi, egli pur presente, non prese la parola nella riunione del 24/2/1998; non partecipò alla riunione del 18 marzo 1998; manifestò pubblicamente la propria contrarietà alla delibera di annullamento nel corso della riunione del comitato esecutivo del 16 aprile 1998. Il teste Ferrari sentito all’udienza del 3/11/04, che ha sostituito il Librizzi nella carica di presidente della CSAI a settembre

1998, ha confermato che la posizione del predetto Librizzi sulla questione relativa all'appalto concorso, era in aperto contrasto con la posizione dell'Alessi. E d'altronde il solo fatto che egli sia stato quasi subito allontanato dalla carica di presidente della CSAI, appare da solo dimostrativo del fatto che Librizzi abbia assunto posizioni contrastanti ed antitetiche al gruppo (dirigente) formato da Alessi-Grandi-Lucchesi.

Pertanto per Librizzi e Giudice può concludersi per insussistenza dell'elemento psicologico per reato di abuso.

### **Il reato di turbativa d'asta contestato al capo B)**

Poche parole sull'insussistenza del reato di cui all'art. 353 C.P., descritto in rubrica.

Difatti tale reato si configura allorchè *“si altera il normale svolgimento della gara attraverso l'impiego di mezzi tassativamente previsti dalla norma incriminatrice [...] la collusione [...] il mezzo fraudolento”* (Cas. Pen. Sez. VI, 30/9/03 , 37337).

La ricostruzione di fatti ha permesso di accertare che la gara ebbe a svolgersi regolarmente, secondo la procedura stabilita nel bando e nel capitolato tecnico speciale richiamato dal bando stesso.

La condotta successiva ed illegittima possa in essere dai componenti del comitato esecutivo con la delibera di annullamento del 24/2/1998, non appare dunque costituire turbativa nel senso fatto proprio dall'art. 353 C.P., in quanto appunto, condotta successiva alla gara di appalto, gara che in quanto svoltasi regolarmente ha necessitato un illegittimo annullamento.

Appare dunque pacifico che la condotta contestata al capo B) non costituisca turbativa d'asta, bensì elemento fondante del reato sub A).

+ \* +

L'imputato Lena Paolo, deceduto (cfr. doc.), deve andare assolto dal capo B) per i motivi suddetti mentre per il

riferimento al capo A) il reato è estinto per morte dell'imputato.

+ \* +

Venendo adesso al trattamento sanzionatorio, l'incensuratezza e il tempo trascorso consentono di applicare in favore di Alessi, Lucchesi e Grandi le attenuanti generiche. Tanto premesso, valutati comparativamente gli elementi tutti di cui all'art. 133 C.P., concesse le attenuanti generiche, si stima con forme a giustizia condannare i predetti imputati alla pena di cinque mesi di reclusione ciascuno oltre al pagamento delle spese processuali in solido tra loro (PB tenuto conto della continuazione interna al capo A e ritenuto più grave l'episodio relativo alla delibera 24/2/1998 = mesi 6 recl. – gen. = mesi 4 recl. Aumentata sino all'inflitto per effetto della continuazione).

Seguono le sanzioni accessorie di cui all'art. 31 C.P. per la durata di cinque mesi.

Doppi benefici per tutti gli imputati

Alla condanna penale consegue quella a risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita, Salerno Corse in persona del legale rappresentante pro tempore, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese come da dispositivo. Può assegnarsi alla medesima parte civile, in ragione del danno economico subito, una provvisionale nella misura di cinquantamila-00 euro (=50.000,00).

\* + \*

**P Q M.**

- visti gli artt. 533 – 535 CPP;

**DICHIARA**

**ALESSI ROSARIO, LUCCHESI FRANCO E GRANDI LUDOVICO** colpevoli del reato ascritto al capo A) e concesse a tutti le attenuanti generiche, condanna ciascuno alla pena di cinque mesi di reclusione, oltre al pagamento in solido delle spese processuali.

Applica nei confronti dei predetti imputati la sanzione accessoria di cui all'art. 31 CP per la durata di cinque mesi. Pena principale ed accessoria sospese e non menzionate per tutti i predetti imputati.

-Visti gli artt. 538 e ss. CPP;

condanna ALESSI ROSARIO, LUCCHESI FRANCO E GRANDI LUDOVICO al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, SALERNO CORSE SRL, da liquidarsi in separata sede innanzi al giudice civile, assegnando una provvisionale pari a cinquantamila euro (= 50.000,00) nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa che si liquidano in ventimila euro, onorari e spese comprese oltre IVA e CA.

Visti gli artt. 530 e 531 CPP;

### **ASSOLVE**

LIBRIZZI ALBERTO e GIUDICE PIETRO dal reato ascritto sub A) perché il fatto non costituisce reato;  
assolve

ALESSI ROSARIO, LUCCHESI FRANCO GRANDI LUDOVICO, LIBRIZZI ALBERTO, LENA PAOLO e GIUDICE PIETRO dal reato ascritto al capo B) perché il fatto non sussiste;

dichiara

non doversi procedere nei confronti di LENA PAOLO in ordine al reato sub A) perché estinto per morte dell'imputato.

Giorni sessanta per il deposito

Roma, 15-7-2005

Il giudice est

Il Presidente

Aldo Scivicco

Antonio Bevere

Tribunale Ordinario di Roma  
Depositato in cancelleria il 9.9.2005

Il Cancelliere

M. Borbone